



DELIBERAZIONE
n. 3 del 21 gennaio 2019

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxxx/ Vodafone xxxx**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l’“*Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*” e successive modifiche ed integrazione;

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA l'istanza GU14 n. 206 del giorno 7 giugno 2016, con cui la società xxxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia xxx (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante ha lamentato la mancata attivazione di un contratto di "Rete Unica Vodafone" che prevedeva la portabilità delle utenze fisse n. 0584 393xxx e n. 0584 940xxx; ha contestato, altresì, l'attivazione di profili tariffari non richiesti in relazione alle numerazioni mobili 345 1434xxx, 328 0658xxx, 344 0598xxx, 345 0037xxx, nonché la sospensione non preavvisata dell'utenza n. 344 059xxx, con conseguente perdita della numerazione medesima.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 11 febbraio 2015, *"si presentava presso l'esercizio commerciale (...) un soggetto che si qualificava come incaricato della Società Vodafone"*, il quale *"proponeva (...) un'offerta denominata "Business", che avrebbe dovuto comportare l'applicazione di condizioni economiche particolarmente vantaggiose per la fornitura dei servizi di rete fissa"*;
- durante la presentazione dell'offerta veniva posta come condizione *"che venisse portata in Vodafone anche una numerazione mobile"* e, quindi, acconsentiva alla portabilità delle utenze fisse, in gestione di Teletu e dell'utenza mobile *"328-0658xxx - all'epoca attiva con Telecom Italia"*;
- l'offerta prospettata prevedeva:
 - *"la fornitura dei servizi di rete fissa associati all'utenza 0584-393xxx con connessioni Adsl illimitate, chiamate verso tutte le numerazioni fisse e mobili illimitate"*;
 - *"la fornitura dei servizi di rete fissa associati all'utenza 0584-940xxx con connessioni Adsl illimitate e chiamate verso tutte le numerazioni fisse e mobili illimitate"*;
 - *"la fornitura dei servizi dirette mobile associati alla numerazione 328-0658xxx con una soglia di 800 minuti di chiamate e 1 GB di traffico dati"*;
 - *"l'omaggio di un tablet Alcatel 7" e 1 GB di traffico dati al mese da fruire con il suddetto apparato in totale gratuità"*;
 - *"l'addebito mensile omnicomprendente di €49,70 oltre Iva, di cui €29,85 per i servizi di rete mobile associati alla numerazione 328-0658xxx ed i servizi dirette fissa relativi all'utenza 0584-393xxx ed €19,85 per i servizi di rete fissa inerenti l'utenza 0584-940xxx"*.
- contestualmente all'adesione contrattuale venivano consegnate quattro sim (di cui una per il tablet, una per il servizio telefonico di rete mobile e due da inserire nella Vodafone Station per la fruizione dei servizi di rete fissa);
- a distanza di pochi giorni dall'adesione, *"si verificava la portabilità della numerazione mobile 328-0658xxx"*; *"veniva recapitato un tablet Samsung Galaxy (in luogo del tablet Alcatel)"*.
- *"non veniva inviata la Vodafone Station, né espletata la procedura di migrazione delle due utenze di rete fissa"*;
- constatava, sin dal ricevimento della prima fattura (emessa in data 19 marzo 2015), *"rilevanti difformità tra quanto prospettato all'atto dell'adesione e quanto effettivamente addebitato"*, ovvero:

- l'“addebito di costi fissi in relazione alla sim dati 345-1434xxx - in applicazione del profilo tariffario “Internet 4G Speed New” mai richiesto - della cui esistenza l'utente non è mai stato informato e che confligge con l'asserita gratuità dei servizi dati fruibili con il tablet incluso nell'offerta, che era stata espressamente garantita per una soglia di 1 GB mensile”;
- l'“addebito di costi in relazione al noleggio dei Tablet, che era stato dichiarato incluso nell'offerta in totale gratuità”;
- l'“applicazione del profilo tariffario ‘Zero: Maxi New’ alla numerazione 328-0658xxx, con addebito mensile dell'importo di €29,90, che non risulta rispondente a quanto richiesto, in quanto per l'importo di €29,85 al mese, dovevano essere inclusi sia i servizi di rete mobile associati alla numerazione 328-0658xxx sia quelli di rete fissa associati all'utenza 0584-393xxx, che non è tuttavia mai migrata”;

- tempestivamente contestava la fatturazione “sia direttamente al servizio clienti Vodafone - attraverso l'apposito canale telefonico ed il sito dell'operatore - sia per il tramite del promotore che aveva procacciato il contratto. Reclami che restavano, tuttavia, privi di alcun formale e/o sostanziale riscontro da parte del gestore Vodafone”; mediante i medesimi canali sollecitava l'attivazione dei servizi su rete fissa;

- con e-mail del 27 marzo 2015, il servizio Clienti di Vodafone riscontrava la presa in carico delle segnalazioni, prima inviate all'agente di zona che non risolveva le problematiche relative alla fatturazione e alla mancata attivazione del contratto per la parte fissa;

- riceveva la fattura n. AF10266498 del 18 luglio 2015, che provvedeva a contestare, per il tramite dell'Avvocato xxx, con reclamo formale del 6 agosto 2015 a mezzo PEC e raccomandata A/R;

- “nonostante il diligente pagamento parziale delle fatture contestate, a partire dal 30.09.15 Vodafone poneva in essere l'illegittima sospensione di tutti i servizi oggetto del contratto, inclusi quelli non interessati da alcuna contestazione e per i quali era stato regolarmente corrisposto quanto fatturato. Restavano, pertanto, totalmente isolate non solo la numerazione mobile 328-0658xxx, ma anche le due utenze 344-0598xxx e 345-0037xxx, già attive sui sistemi Vodafone all'atto della portabilità del numero 328-0658xxx”.

- perdurando la sospensione dei servizi, l'istante richiedeva la portabilità delle numerazioni mobili verso altro gestore (per il numero 345 0037xxx veniva espletata a partire in data 6 ottobre 2015 e in data 7 ottobre 2015 per l'utenza n. 328 0658xxx); viceversa, non andava a buon fine la portabilità dell'utenza dati n. 344 0598xxx, che restava sotto i sistemi Vodafone, permanendo in stato di sospensione fino alla presentazione dell'istanza di definizione.

In data 15 febbraio 2016 presso il CoReCom Toscana si svolgeva udienza di conciliazione durante la quale “le parti congiuntamente richiedono [richiedevano], ai sensi dell'art. 9, comma 5 dell'allegato A della Delibera 173/07/CONS, la fissazione di una ulteriore udienza di modo da consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del gestore Vodafone Italia xxx (ex TeleTu) nella controversia in oggetto”. In data 11 aprile 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) “il rimborso di €93,97 oltre Iva in relazione alla fattura n. AF04047435 del 19/03/2015 ed il rimborso di €122,28 oltre Iva in relazione alla fattura n. AF07138339 del 20/05/2015, per le causali analiticamente indicate al punto 2 delle richieste del reclamo del 06/08/2015”;
- ii) “lo storno degli importi contestati in relazione alle fatture n. AF04047435 del 19/03/2015, AF07138339 del 20/05/2015, n. AF10266498 del 18/07/2015, n. AF13432479 del 17/09/2015,

nonché di quelli eventualmente da contestare in relazione alle fatture di prossima emissione, inclusi quelli che dovessero essere addebitati a titolo di penalità per recesso anticipato”;

- iii) *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per la mancata migrazione delle utenze 0584-393xxx e 0584-940xxx”;*
- iv) *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per l’attivazione dei profili tariffari non richiesti “Internet 4G Speed New” e “Zero: Maxi New”, entrambi attivi dal 15/02/2015”;*
- v) *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per la illegittima sospensione delle utenze 345-0037xxx e 328-0658xxx, rispettivamente, avvenuta nel periodo compreso tra il 30/09/2015 e il 06/10/2015 e tra il 30/09/2015 e il 07/10/2015, nonché la liquidazione degli indennizzi spettanti per la sospensione, mancata portabilità e successiva disattivazione con perdita dell’utenza 344-0598xxx, tenuto conto che la sospensione è stata posta in essere in data 30/09/2015, la richiesta di portabilità risale al 01/10/2015 e Vodafone ha dato corso alla disattivazione in data 05/12/2015”;*
- vi) *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per mancata risposta ai reclami”;*
- vii) *“la liquidazione delle spese di procedura”.*

2. La posizione dell’operatore.

La società Vodafone, in data 7 luglio 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale ha dedotto che *“l’istante non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati né per quel che concerne la presunta mancata portabilità né, per quel che concerne l’addebito di costi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti. Ed infatti, con riferimento alla contestazione relativa a costi maggiori rispetto a quelli prospettati dall’agente, va rilevato che la società istante si limita ad una mera contestazione senza però specificare quali sarebbero i costi effettivamente dovuti. Per quanto concerne la mancata migrazione della rete fissa, si precisa, che non è mai pervenuta dall’agenzia alcuna richiesta, pertanto, non si ritiene configurato alcun inadempimento. Le sim sono state disattivate per insoluti e per quanto riguarda le fatture, non si rinviene alcuna anomalia”.*

Inoltre l’operatore ha richiamato che, *“secondo l’ordinario criterio di ripartizione dell’onere della prova, al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte (Cass. Civ. 7996/2006). L’operatore convenuto, peraltro, non può rispondere delle azioni poste in essere da agenzie e terzi che non sono operatori telefonici direttamente da lei dipendente. Dunque, l’assenza della prova dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell’istanza, dai quali emergerebbe l’inadempimento di Vodafone, induce a ritenere infondata in fatto ed in diritto oltre che non è sufficientemente provata la domanda dell’istante nel confronti di Vodafone.*

Ha, infine, evidenziato che *“le pretese avanzate dall’istante risultano dunque del tutto infondate stante l’assenza di responsabilità di Vodafone nella vicenda de quo e la mancanza di qualsivoglia prova in ordine ai disagi patiti”.*

In data 15 luglio 2016 l'operatore presentava ulteriore memoria, irricevibile perché oltre i termini concessi dal responsabile del procedimento; ad ogni buon conto il contenuto esposto nulla di nuovo apporta a quanto presente agli atti del procedimento.

3. La replica della società istante

In data, 18 luglio 2016, la società istante, per il tramite dell'Avv. xxx, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento, una replica, con documentazione in allegato, nella quale ha, preliminarmente, eccepito *“l'inammissibilità della memoria difensiva (integrativa), pervenuta in data 15 Luglio 2016, ovvero, oltre il termine di 30 gg. (assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento), anche se qualificata quale Memoria di replica”*.

Nel merito parte istante, sui servizi non richiesti e la mancata migrazione delle utenze fisse, ha evidenziato che:

- *“a fronte della contestazione effettuata dall'istante in merito all'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle concordate all'atto dell'adesione - tra cui l'applicazione dei profili tariffari non richiesti “Internet 4G Speed New” e “Zero: Maxi New”, Vodafone vorrebbe far ricadere sulla società istante l'onere di provare i disagi subiti per gli addebiti effettuati in relazione ai profili non richiesti, senza per contro fornire alcuna prova in merito alla legittimità del proprio operato, confermando, così - di fatto - la fondatezza delle pretese dell'istante. Infatti, l'utente che lamenti di aver subito attivazioni non richieste (ivi inclusa l'applicazione di profili tariffari diversi da quelli concordati) non deve dimostrare alcunché e il disagio subito è in re ipsa, e da ciò discende, altrettanto automaticamente, il diritto alla liquidazione di un indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 All. A alla delibera n. 73/11/CONS”*;

- *“in data 11 Febbraio 2015, si presentava presso la sede della xxx (...) un soggetto qualificatosi come incaricato Vodafone, il quale formulava una proposta commerciale che appariva particolarmente allettante, avente ad oggetto la migrazione delle due utenze fisse 0584-393xxx e 0584-940xxx e la portabilità di una numerazione mobile (nello specifico, l'utenza 328-0658xxx), operazione, quest'ultima, che veniva qualificata dal promotore come conditio sine qua non per l'applicazione di condizioni economiche particolarmente vantaggiose alle predette utenze di rete fissa. Pur fruendo, all'epoca, l'istante di servizi ulteriori rispetto a quelli offerti da Vodafone in relazione all'utenza 328-0658xxx e nonostante beneficiasse con il precedente gestore di condizioni economiche meno onerose di quelle che sarebbero state applicate da Vodafone per i servizi di telefonia mobile, costui acconsentiva comunque alla portabilità della predetta utenza in Vodafone, al solo fine di poter beneficiare delle condizioni economiche prospettate per l'utenza fissa 0584-393xxx”*;

- *“il promotore Vodafone riferiva che l'adesione avrebbe comportato, altresì, l'omaggio di un tablet Alcatel 7 ed un GB di traffico dati al mese da fruire con tale apparato in maniera totalmente gratuita. Quanto riferito dall'incaricato Vodafone veniva assunto dal legale rappresentante della xxx (...) come causa determinate del consenso a contrarre, ma niente di tutto ciò trovava, poi, corrispondenza nella fatturazione Vodafone”*;

- *“la migrazione delle due utenze di rete fissa - che maggiormente interessava al Sig. xxx - non si verificava affatto, ma veniva, per contro, espletata la portabilità della numerazione mobile 328-0658xxx, che l'istante sarebbe stato ben lieto di mantenere attiva con il precedente gestore”*; *“il gestore applicava all'utenza 328-0658xxx il profilo tariffario “Zero: Maxi New”, del tutto arbitrariamente e senza alcun consenso dell'istante”*;

- *“(...)le fatture Vodafone svelavano (...) ulteriori addebiti riferiti, tanto all'utenza dati 345-1434xxx - cui veniva abbinato il profilo tariffario “Internet 4G Speed New”, con i relativi canoni di abbonamento bimestrali - quanto allo stesso apparato, in relazione al quale venivano addebitati costi di noleggio”*;

- *“Di tali e tante irregolarità Vodafone è stata tempestivamente messa al corrente: dapprima, con i ripetuti reclami sporti tramite il canale telefonico dedicato del servizio clienti, il sito dell'operatore e lo*

stesso promotore che si era espressamente incaricato di farli pervenire a Vodafone, poi - perdurando gli addebiti illegittimi - anche con plurime comunicazioni di reclamo scritte, inoltrate a mezzo legale”;

- *“ in ossequio ai consolidati assunti giurisprudenziali citati da Vodafone nella propria memoria difensiva, il gestore convenuto per superare le contestazioni mosse dall’istante, avrebbe dovuto dimostrare di aver legittimamente operato, attuando una volontà negoziale risultante da un valido contratto da cui si evinca in maniera incontrovertibile la richiesta di applicazione dei profili tariffari sconosciuti, nonché quella di utilizzo del tablet e dei relativi servizi a titolo oneroso. Ma tutto ciò non è avvenuto. Alcun contratto, infatti, è mai stato fornito da Vodafone, né nell’ambito del presente procedimento, né, tantomeno, in riscontro alla richiesta del 06/08/2015”;*
- *“è di tutta evidenza come il contratto in oggetto, negoziato fuori dai locali commerciali a mezzo di un agente/procacciatore (...) sia stato attivato da parte di Vodafone senza adottare ab origine le necessarie precauzioni al fine di accertare quali fossero le condizioni economiche effettivamente poste alla base del consenso dell’utente”;*
- *“si rammenta come la vigente normativa in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali imponga la consegna al cliente non solo della copia integrale della proposta di contratto sottoscritta, ma anche delle relative condizioni generali, tecniche ed economiche, nonché della Carta Servizi dell’operatore: documentazione, questa, che non è stata consegnata all’atto dell’adesione, con la conseguente violazione dell’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate, che si presenta particolarmente stringente in un settore come quello delle telecomunicazioni caratterizzato dall’asimmetria informativa tra professionista ed utente, dovuta al proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati: obbligo, quest’ultimo, di cui una Società come quella convenuta - da tempo operante nel settore e dotata di specifica competenza - è da ritenere certamente edotta, anche in ordine alla peculiarità dello strumento negoziale concretamente utilizzato per l’acquisizione del cliente”;*
- *“la circostanza della mancata consegna della documentazione contrattuale all’atto dell’adesione, può essere dimostrata dall’istante tramite la copiosa corrispondenza E-mail intercorsa con l’agente (...) (...)(proprio referente contrattuale) e con l’Agenzia di riferimento (...) in seguito alla constatazione delle gravi difformità rilevate nelle fatture: proprio perché privo di qualsiasi documento riferibile al contratto sottoscritto, il sig (...) xxx ne sollecitava l’invio all’Agenzia (...), che rispondeva con la E-mail del 26/05/2015 delle ore 9:57, cui venivano allegate alcune proposte di abbonamento (All. 3 della presente memoria)”: “come si potrà constatare, entrambi i moduli ove risultano trascritte le due utenze di rete fissa da migrare - come pure quelli che recano la specifica dei relativi codici di migrazione - sono di provenienza dell’operatore Vodafone e, pertanto, tale gestore avrebbe dovuto dare corso alla richiesta dell’istante, indipendentemente dal canale utilizzato per procacciare il contratto, restando l’unico diretto responsabile nei confronti del cliente anche quando si sia avvalso dell’intermediazione di soggetti terzi, per le argomentazioni già ampiamente svolte nel paragrafo 2 della presente memoria, da valere anche per il profilo in esame”;*
- *“la condotta del gestore convenuto appare censurabile sotto molteplici profili: in primis, per aver violato gli artt. 5 comma 3, 20 comma 2, 21, 22, 23 comma 1, lettera e) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale; in secondo luogo, per non aver attuato i principi di trasparenza e completezza informativa desumibili dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 70) e dalla Delibera n. 179/03/CSP (Art. 4, commi 1 e 2); da ultimo, ma non per importanza, la condotta di Vodafone non pare essersi uniformata ai fondamentali principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile”;*
- *“secondo l’art. 4 della Delibera n. 79/03/CONS, gli utenti hanno diritto ad un’informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi e la diffusione di qualsiasi informazione [...] deve avvenire secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, nel rispetto dei principi di buona fede e lealtà [...]” ciò che più conta nel caso che ci occupa, è che “tali*

principi, per consolidato orientamento dell'Autorità, trovano applicazione anche nel caso in cui l'operatore telefonico si avvalga dell'opera di promotori e/o agenti commerciali, i cui effetti - in virtù del rapporto del mandato che li lega - si producono direttamente in capo al gestore" (così si legge nella Deliberazione n. 69 del 20/04/2015 Corecom Regione Toscana)";

- "in data 11 Febbraio 2015, si sarebbe dovuta verificare la migrazione delle utenze telefoniche 0584-393xxx e 0584-940xxx da TeleTu a Vodafone, in aggiunta alla portabilità della numerazione mobile 328-0658xxx, cui l'istante (come già spiegato) aveva acconsentito al solo fine di poter beneficiare di una tariffa particolarmente favorevole per l'utenza fissa 0584-393xxx; tuttavia, solo la portabilità della predetta numerazione mobile veniva regolarmente e tempestivamente espletata, mentre la migrazione delle due utenze fisse non si è mai verificata"; "per mesi, l'istante ha inutilmente chiesto spiegazioni in merito alla mancata migrazione delle due utenze di rete fissa, senza mai ricevere adeguato riscontro da parte del gestore convenuto. A distanza di oltre un mese dall'adesione contrattuale, il sig. (...) xxxi chiedeva spiegazioni circa il ritardo nella migrazione al promotore (...), il quale, con la E-mail del 20/03/2015 delle ore 14:03, lasciava intendere di aver ottenuto direttamente dal backoffice rassicurazioni circa il fatto che nulla ostava al regolare espletamento della procedura".

Inoltre con riferimento alla sospensione amministrativa, "per stessa ammissione del gestore convenuto, Vodafone ha disattivato le sim per insoluti, ritenendo legittima l'adozione di tale provvedimento: anche sul punto, tuttavia, non si può fare a meno di dissentire, in quanto l'esistenza di eventuali fatture parzialmente insolte non costituisce di per sé condizione sufficiente tale da legittimare la sospensione dei servizi telefonici e, nel caso di specie, non si può fare a meno di censurare la condotta dell'operatore sotto molteplici profili. (...) Nonostante il diligente pagamento parziale delle fatture contestate, a partire dal 30/09/2015, Vodafone sospendeva improvvisamente e senza il necessario preavviso tutte le utenze oggetto del contratto, dunque, non solo quelle oggetto di contestazione e legittimamente pagate per differenza, ma anche le due numerazioni 344-0598xxx e 345-0037xxx (già attive con Vodafone all'epoca della visita del promotore ...) per le quali il sig. (...) xxx aveva sempre pagato integralmente quanto fatturato da Vodafone in quanto non contestate.

- la sospensione ha "interessato sia i servizi associati all'utenza 328-0658xxx, sia le numerazioni 344-0598xxx e 345-0037xxx, ovvero servizi del tutto diversi ed autonomi rispetto a quelli interessati dal mancato pagamento, in violazione al disposto di cui all'art. 5, comma I della delibera n. 173/07/CONS",

- "Vodafone ha sospeso tutti i servizi associati alle utenze 328-0658xxx, 344-0598xxx e 345-0037xxx in pendenza di reclamo e senza inviare il necessario preavviso di sospensione: sul punto, l'istante esclude infatti di essere mai stato avvisato in alcun modo dell'incombente adozione di un provvedimento di sospensione dei servizi",

- "l'istante si vedeva costretto a chiedere la portabilità di tutte le utenze sospese verso altro gestore, ottenendo il ripristino delle numerazioni mobili 328-0658xxx e 345-0037xxx con Wind Telecomunicazioni xxx., rispettivamente, a partire dal 07/10/2015 e dal 06/10/2015, mentre Vodafone non consentiva la portabilità del numero 344-0598xxx, che restava sotto i sistemi Vodafone e veniva poi definitivamente cessata";

- "Tanto la sospensione quanto la successiva risoluzione del contratto costituiscono fatto pacifico, in quanto ammesso dal gestore convenuto; inoltre, che il contratto sia stato cessato unilateralmente da Vodafone in data 05/12/2015, trova conferma nella documentazione contabile del gestore (nello specifico, nella fattura n. AF17815711 del 10/12/2015). Sia il provvedimento di sospensione amministrativa sia la successiva risoluzione del contratto sono state poste in essere indebitamente in difetto del necessario preavviso".

Con riferimento alla perdita del numero, parte istante ha rappresentato che, "avendo acconsentito alla portabilità dell'utenza 344-0598xxx, Vodafone ne determinava la perdita definitiva a partire dal

05/12/2015, ovvero dal giorno in cui disponeva la risoluzione del contratto e dovrà, pertanto, essere condannata alla liquidazione degli indennizzi previsti dal combinato disposto degli articoli 9 e 12, comma 2 All. A alla Delibera n. 73/11/CONS”.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Sull’attivazione non richiesta dei profili tariffari “Internet 4G Speed New” e “Zero: Maxi New”

La società istante ha contestato l’attivazione non richiesta del profilo tariffario “Internet 4G Speed New” in relazione alla SIM dati n. 345 1434xxx e del profilo tariffario “Zero: Maxi New” in relazione alla numerazione 328 0658xxx. Di contro l’operatore Vodafone ha “rilevato che la società istante si limita ad una mera contestazione senza però specificare quali sarebbero i costi effettivamente dovuti”.

Come di seguito esposto, sono meritevoli di accoglimento le domande d’indennizzo *sub iv)* per l’attivazione dei profili tariffari non richiesti “Internet 4G Speed New” e “Zero: Maxi New”, *entrambi attivi dal 15/02/2015*”, nonché le domande di rimborso *sub i)* e storno *sub ii)* per la parte in cui riferite agli addebiti fatturati a tali titoli.

Sul punto *giova*, preliminarmente, richiamare che le parti di uno stipulando (e, poi, stipulato) contratto sono tenute a comportarsi, ai sensi degli articoli 1175, 1337 e 1375 c.c., secondo buona fede e correttezza sia nella fase precontrattuale che nella fase dell’esecuzione del contratto. Il principio di buona fede contrattuale costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico, che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza.

Al riguardo vengono, altresì, in rilievo i principi di trasparenza e completezza informativa di cui delibera Agcom n. 179/03/CSP (articolo 4, commi 1 e 2) e il principio del diritto di scelta dell’utente finale di cui all’articolo 3, comma 5, della medesima delibera.

Nel caso in esame, l’operatore Vodafone, che risulta aver attivato i profili *de quibus*, non ha fornito la prova di avere ricevuto una valida richiesta dell’utente di attivazione di detti profili o che l’utente abbia altrimenti accettato una proposta contrattuale dell’operatore relativa a tali piani tariffari; in difetto di tale prova, deve affermarsi la esclusiva responsabilità dell’operatore *ex art.* 1218 del codice civile, per l’attivazione non richiesta dei profili “Internet 4G Speed New” sull’utenza n. 345 1434xxx e “Zero: Maxi New” sull’utenza n. 328 0658xxx.

Pertanto deve essere riconosciuto all’istante un indennizzo per attivazione del profilo tariffario non richiesto “Internet 4G Speed New” sull’utenza n. 345 1434xxx, calcolato ai sensi del comma 2, dell’articolo 8 del Regolamento adottato con Delibera Agcom n. 73/11/CONS, a decorrere dal 27 marzo 2015 (data della conferma a mezzo e-mail della presa in gestione da parte di Vodafone della segnalazione) al 5 dicembre 2015 (data della cessazione contrattuale) per un totale di 170 giorni, detto indennizzo è pari a euro 254,00 (euro 1,00 *pro die* x n. 254 giorni di attivazione del profilo tariffario non richiesto). Per quanto attiene al profilo “Zero: Maxi New” sull’utenza n. 328 0658xxx, l’indennizzo sarà pari a euro 195,00, indennizzo calcolato a decorrere dal 27 marzo 2015 al 7 ottobre 2015 (data del passaggio di detta numerazione ad altro operatore) per un totale di 195 giorni (euro 1,00 *pro die* x n. 195 giorni di attivazione del profilo tariffario non richiesto).

La società Vodafone, inoltre, per i medesimi motivi, è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato a titolo dei profili tariffari non richiesti “*Internet 4G Speed New*” e “*Zero: Maxi New*”, nonché il ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.

Sulla mancata attivazione dei servizi di rete fissa n. 0584 393xxx e n. 0584 940xxx.

La società istante lamenta la mancata attivazione del contratto con Vodafone per la parte fissa, laddove l'operatore ha rappresentato che, “*per quanto concerne la mancata migrazione della rete fissa, (...) non è mai pervenuta dall'agenzia alcuna richiesta, pertanto, non si ritiene configurato alcun inadempimento*”.

La domanda *sub iii)* volta ad ottenere “*la liquidazione degli indennizzi spettanti per la mancata migrazione delle utenze 0584-393xxx e 0584-940xxx*” è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

Nella fattispecie in esame viene in rilievo l'Art. 2.1 delle Condizioni Generali Contratto Business di Vodafone secondo cui “*ai fini della conclusione del Contratto, il Cliente, utilizzando l'apposito modulo, dovrà sottoporre a Vodafone la Proposta in triplice copia, debitamente completata e sottoscritta. La Proposta costituisce proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1329 c.c., per il periodo di 1 (un) mese, ed è vincolante dal momento in cui entra nella disponibilità di Vodafone*”.

Nel caso di specie, va rilevato che, attesa la contestazione dell'operatore circa l'assenza della prova negoziale a fondamento dell'inadempimento (mancata attivazione del servizio di rete fissa nei termini contrattualmente previsti), non risulta sufficiente l'allegazione da parte dell'istante della P.d.A. consegnata all'agente di zona. Infatti, secondo le Condizioni generali dell'operatore Vodafone, la proposta è vincolante solo dal momento del ricevimento.

Tuttavia, nel merito, deve necessariamente evidenziarsi, che agli atti del procedimento risultano molti reclami all'agente di zona e segnalazioni circa le problematiche riscontrate dall'utente in merito al contratto attivato solo per la parte mobile; alcune segnalazioni risultano prese in carico, per posta elettronica, dal medesimo servizio clienti Vodafone. Nei contatti avuti da parte istante con l'operatore viene addotto come impedimento all'attivazione genericamente il problema della fusione fra Vodafone e Teletu.

Ciò posto, sebbene non possa dirsi essere provato l'inoltro da parte dell'agenzia di zona della P.d.A. del 11 febbraio 2015 a Vodafone, tuttavia risulta documentato agli atti il reclamo preso in carico da servizio clienti Vodafone con e-mail del 27 marzo 2015. Non vi è dubbio che la parte istante, in dette missive, avesse manifestato la volontà di trasferimento delle utenze *de quibus*, attive con Teletu, su rete Vodafone; richiedendo presso l'agente di vendita la P.d.A., che riceveva dallo stesso a mezzo e-mail in data 27 marzo 2015.

In generale si osserva che, per quanto concerne il mancato espletamento della procedura di migrazione delle utenze n. 0584 393xxx e n. 0584 940xxx, nello scenario TeleTu xxx *donating* e Vodafone *recipient*, si applicano i principi contenuti nella disciplina regolamentare prevista dalla delibera n. Agcom 274/07/CONS che regola tutte le procedure di trasferimento di utenza quando la numerazione che l'utente intende migrare, per motivi tecnologici, viene spostata da una centrale ad altra ovvero ad altra piattaforma.

Dalle risultanze istruttorie non emerge che l'operatore Vodafone abbia espletato il passaggio delle utenze *de quibus*, non dando evidenza di aver inserito alcuna richiesta di acquisizione sulla propria rete delle utenze in gestione di TeleTu xxx.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in assenza di documentazione probatoria agli atti idonea ad escludere la responsabilità dell'operatore Vodafone, si ritiene che, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, la responsabilità in ordine all'omessa attivazione in Vodafone delle utenze *de quibus* sia da ascrivere esclusivamente a detto operatore e che, perciò, debba essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra si richiama quanto previsto dall'art. 3, che al comma 3 dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS prevede, in caso di ritardata / mancata attivazione del servizio, che gli importi previsti al comma 1 dello stesso articolo, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di disservizio, “*siano ridotti ad un quinto, quando riguardano procedure per il cambio di operatore*”; parametro da computarsi in misura del doppio, ossia euro 3,00, in quanto trattasi di utenza “affari”.

Tuttavia deve, sul punto, richiamato il principio secondo cui l'applicazione dei criteri così determinati per ciascuna delle utenze interessate determinerebbe il riconoscimento a favore dell'istante di una somma che, per entità, si potrebbe qualificare come risarcitoria, e pertanto difficilmente armonizzabile con i principi di proporzionalità ed equità dell'indennizzo più volte richiamati nelle decisioni dell'Autorità e dei Corecom delegati. Pertanto, in ossequio a tali principi, si ritiene opportuno applicare quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento, che al comma 1 stabilisce: “*Nel caso di titolarità di più utenze, [...], l'indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità*”. Al riguardo viene in rilievo che parte istante non lamenta interruzioni del servizio, ma unicamente la mancata acquisizione su rete Vodafone delle risorse numeriche *de quibus* dall'operatore TeleTu xxx.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determina il *dies a quo* nella data del 27 maggio 2015, detratto il tempo utile di 60 giorni indicato nella Carta del Cliente dei Servizi mobili e fissi di Vodafone xxx, quale limite di tempo massimo per l'attivazione del servizio a partire dalla data del 27 marzo 2015, giorno in cui il servizio clienti di Vodafone ha preso in carico i solleciti del cliente ed il *dies ad quem* nel 11 aprile 2016, data dell'udienza di conciliazione, primo contatto con l'operatore Vodafone (già TeleTu xxx).

Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'istante, per l'omessa attivazione del servizio di rete fissa sulle utenze a seguito di procedura di migrazione, è pari all'importo di euro 963,00 (euro 3,00 *pro die* per n. 321 giorni di omessa migrazione delle utenze *de quibus* considerate in maniera unitaria).

Sulla sospensione delle utenze n. 345 0037xxx , n. 328 065xxx, n. 344 0598xxx per morosità.

L'istante ha lamentato la sospensione non preavvisata delle utenze “345-0037xxx e 328-0658xxx, rispettivamente, avvenuta nel periodo compreso tra il 30/09/2015 e il 06/10/2015 e tra il 30/09/2015 e il 07/10/2015”. Con riferimento all'utenza n. 344 0598xxx, ha lamentato la sospensione dal 30/09/2015 fino alla data in cui “Vodafone ha dato corso alla disattivazione [ovvero] in data 05/12/2015”. Di contro l'operatore ha rappresentato, in generale, che “*le pretese avanzate dall'istante risultano (...) del tutto infondate stante l'assenza di responsabilità di Vodafone nella vicenda de quo e la mancanza di qualsivoglia prova in ordine ai disagi patiti*”.

La domanda *sub v)* d'indennizzo è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto occorre premettere, che a fronte della contestazione dell'istante circa la sospensione del servizio voce, l'operatore nulla ha dedotto.

Dalle risultanze istruttorie, emerge, inoltre, che l'istante abbia lamentato la sospensione dei servizi nonostante il parziale pagamento delle fatture e il mancato preavviso.

Agli atti del procedimento non risulta che l'operatore Vodafone abbia fornito adeguata prova di aver effettuato alcuna efficace comunicazione del preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento che prevede *“l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento”*.

Pertanto l'operatore Vodafone, in assenza di idonea documentazione attestante l'invio di un congruo preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento, è responsabile, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, in ordine alla illegittima sospensione amministrativa dei servizi sulle utenze *de quibus* e deve essere riconosciuto alla parte istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra si richiama quanto previsto dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, che prevede, *“nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”*; parametro da computarsi in misura del doppio, ossia euro 15,00, in quanto trattasi di utenza *“affari”*.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determina il *dies a quo* nel giorno 30 settembre 2015 (data di sospensione) ed il *dies ad quem* nel 6 ottobre 2015 e 7 ottobre 2015, rispettivamente data di espletamento della portabilità dell'utenza n. 345 0037xxx e dell'utenza n. 328 0658xxx, nonché nel 5 dicembre 2015, data di cessazione dell'utenza n. 344 0598xxx.

Ne discende che la parte istante, per i complessivi 82 giorni di sospensione del servizio (n. 7 giorni per l'utenza n. 345 0037xxx, n. 8 giorni n. 328 0658xxx e n. 67 giorni per l'utenza n. 344 059xxx) ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari ad euro 1.230,00 (euro 15,00 *pro die* x n. 82 giorni).

L'istante ha, altresì, diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento alle utenze *de quibus* nel periodo interessato alla sospensione; nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito aperta eventualmente aperta.

Sulla perdita della numerazione n. 344 059xxx.

La domanda d'indennizzo per la mancata portabilità dell'utenza n. 344 059xxx e la perdita della medesima, non è meritevole di accoglimento, in quanto agli atti non emerge la perdita della titolarità del numero *de quo*, atteso che non sono provate né le richieste di portabilità ad altro operatore, né le richieste di riattivazione presso Vodafone del numero medesimo.

Sulla mancata risposta ai reclami.

L'istante deduce la mancata risposta ai numerosi reclami dei quali il primo risulta essere stato inviato per raccomandata A/R e anticipato per PEC in data 6 agosto 2015, laddove l'operatore niente ha dedotto sul punto.

La domanda *sub vi*) d'indennizzo è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Agli atti non risultano risposte in merito al citato reclamo.

Ciò premesso, l'istante ha diritto all'indennizzo "*per mancata o ritardata risposta ai reclami*", di cui all'art. 11, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede, nel caso in cui "*l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo*". Il medesimo articolo prevede che "*l'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio*".

Atteso che il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all'utente di un indennizzo "*da mancata risposta al reclamo*".

Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui sopra a carico dell'operatore Vodafone, detratto il tempo utile di 45 giorni previsto dall'art. 2.3 della "Carta del Cliente dei Servizi mobili e fissi di Vodafone xxxx." per risposta del reclamo del 6 agosto 2015, si determina il *dies a quo* nella data del 21 settembre 2015 ed il *dies ad quem* nel giorno 15 febbraio 2016, data della prima udienza di conciliazione.

Pertanto la società Vodafone è tenuta a corrispondere all'istante, ai sensi del sopracitato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, un indennizzo pari all'importo di euro 148,00 (euro 1,00 *pro die* x n. 148 giorni di mancata risposta al reclamo).

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 120,00 a titolo di spese di procedura.

VISTO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione" quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti volta su proposta del Presidente nella seduta del 21 gennaio 2019;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 7 giugno 2016 la società xxxx nei confronti dell'operatore Vodafone Italia xxx, che detto operatore provveda:

1) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario della somma di:

- a) euro 254,00 a titolo d'indennizzo per l'attivazione del profilo non richiesto "Zero: Maxi New" sull'utenza n. 345 1434xxx;
- b) euro 195,00 a titolo d'indennizzo per l'attivazione del profilo non richiesto "Zero: Maxi New" sull'utenza n. 328 0658xxx;
- c) euro 963,00 a titolo d'indennizzo per la mancata attivazione delle utenze n. 0584 393xxx e n. 0584 940xxx;
- d) euro 1.230,00 a titolo d'indennizzo per la sospensione delle utenze n. 345 0037xxx, n. 328 065xxx, n. 344 0598xxx;
- e) euro 148,00 a titolo d'indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- f) euro 120,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) nonché il ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito, nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito aperta eventualmente aperta:

- a) di quanto fatturato a titolo dei profili tariffari non richiesti "Internet 4G Speed New" e "Zero: Maxi New";
- b) di quanto fatturato a titolo dell'utenza n. 345 0037xxx nel periodo 30 settembre – 6 ottobre 2015,
- c) di quanto fatturato a titolo dell'utenza n. 328 0658xxx nel periodo 30 settembre – 7 ottobre 2015;
- d) di quanto fatturato a titolo dell'utenza n. 344 0598xxx nel periodo 30 settembre – 5 dicembre 2015.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettere a), b), c) d) e) e punto 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.



DELIBERAZIONE
n. 3 del 21 gennaio 2019

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi